

REGOLAMENTI E STATUTI ..... - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

**COMUNE DI FERRARA**  
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA**

**TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**  
**(Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 668)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

## **Sommario**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Il Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Articolo 4 – Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Articolo 5 – Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

Articolo 6 – Presupposto e ambito di applicazione

Articolo 7 – Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 8 – Utente obbligato al pagamento

Articolo 9 – Comunicazione

Articolo 10 – Obbligazione pecuniaria

Articolo 11 – Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

Articolo 12 – Tariffa giornaliera e Canone unico

Articolo 13 – Imposta di legge

Articolo 14 – Determinazione e articolazione della tariffa

Articolo 15 – Trasmissione delle banche dati

Articolo 16 – Obblighi d'informazione all'utenza

Articolo 17 – Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 19 – Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

Articolo 21 – Controllo

Articolo 22 – Sanzioni

Articolo 23 – Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

Articolo 24 – Riscossione

Articolo 25 –Rimborsi

Articolo 26 - Indennizzi

Articolo 27 – Contenzioso e reclami

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

Articolo 29 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Articolo 30 – Entrata in vigore

Allegati:

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art.183 co.1 lett.b-ter TUA)

## Articolo 1 - Oggetto

---

1. Il presente Regolamento, approvato dal Soggetto Competente, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali cui provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. L'Agenzia, in applicazione della L.R. 23/2011, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per
  - a. fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
  - b. assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
  - c. assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
4. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente determinati dall'Agenzia nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore e approvato dall'Agenzia, in quanto Autorità competente.
5. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio

## Articolo 2 – Definizioni

---

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «**rifiuti urbani**», ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
    1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (*Allegato 3*) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ;
- c) «**rifiuti speciali**», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
2. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
  3. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  7. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  8. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  9. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  10. i veicoli fuori uso;
- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "w", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «**compostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- m) «**autocompostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) «**compostaggio di comunità**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «**rifiuto urbano residuo**», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- q) «**utente**», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «**utenza**», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- u) «**pertinenza dell'utenza domestica**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- v) «**quota fissa della Tariffa**» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi delle raccolte differenziate non misurate e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis della L. 147/2013, come definite nell'Allegato 1;
- w) «**quota variabile della Tariffa**» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti, all'entità dei costi di gestione, ed è data dalla somma della quota Variabile di Base e della quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
- x) «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- y) «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- z) «**riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- aa) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- bb) «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- cc) «**Carta del servizio**»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
- dd) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- ee) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- ff) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### Articolo 3 – Il Servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio meccanizzato e manuale di strade, piazze ed aree pubbliche, di rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, compreso lo svuotamento dei cestini stradali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e dei rifiuti di origine cimiteriale, le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, dalle deliberazioni regolatorie di ARERA, dalla normativa regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

### Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.lgs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa



dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il *30 giugno* di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
  - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
  - documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
  - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il *30 giugno* dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
7. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della parte variabile totale della tariffa. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

#### Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n.147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

## Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

---

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
  - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 9, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della quota fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 9;
  - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, nei quali si abbia la produzione di soli rifiuti speciali;
  - c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
  - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - g) le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice-civile, comprese le attività connesse, e della pesca, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento;
  - h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
  - i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree

adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
  - l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché i posti auto/parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
  - m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
  - n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
  - o) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, come risultante da apposita documentazione.
  - p) i locali destinati a carattere permanente a sale di esposizione museale, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
  - b) unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
  - c) unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio) e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
  - d) Limitatamente alla parte variabile della tariffa: le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive degli allacciamenti individuali ai pubblici esercizi, anche arredate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
  - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- g) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
  7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la quota variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
  8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
  9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 22.

#### Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte produttive, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Gli agriturismi in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire

volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater (Allegato 3).

8. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30/06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta;
9. Nel caso di adesione al servizio pubblico da parte di agriturismi, nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto, il Comune può stabilire riduzioni specifiche in riferimento alla stagionalità e/o limitazioni operative (n. pasti, n. clienti ospitabili, etc..).

#### Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

---

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati a utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza

- (locazione di natura transitoria o studentesca) il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
  7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
  8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
  9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*) si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
  10. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
  11. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti, proprietari dei medesimi.
  12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
  13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree a uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
  14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. d), ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.
  15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

1. L'utente, di cui al precedente articolo, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa o infedele comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione entro il termine si applica la sanzione prevista dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. Le comunicazioni devono contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, quali:
  - a. per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
  - b. per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
  - c. per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione dei locali e delle aree;
  - d. la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
  - e. gli estremi catastali dell'immobile con eventuale planimetrie catastali.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
6. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione.

#### Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria

---

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.



2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6 ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze, e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente comunicata.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
4. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo, le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta, se in favore dell'utente.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota Fissa e della Quota Variabile di Base e alla sanzione di cui all'art. 22. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
  - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei di residenti, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti, qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 9 del presente Regolamento, si considera un numero di occupanti pari a uno.
9. Nei casi di cui all'art. 8, comma 9 (strutture ricettive dell'ospitalità non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero di componenti dell'utenza maggiorato di una sola unità.
10. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che

l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità

11. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile ricovero o permanenza, (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare;
12. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
13. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 9, il numero di occupanti sarà calcolato come definito al precedente comma 8. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
14. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente Regolamento;

#### Articolo 11- Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra quota fissa e quota variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria.
2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, con

deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e comunque non oltre il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei servizi previsti nel Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore del Piano Finanziario redatto, validato e approvato come da disciplina dettata da ARERA.

## Articolo 12 – Tariffa giornaliera e Canone unico

1. A decorrere dal 1.01.2021, è entrata in vigore la disciplina del canone unico introdotta dall'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Gestore non applicherà più la Tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee, per gli ambulanti, in quanto sostituite dall'applicazione del Canone Unico di competenza comunale.
3. Per le altre tipologie di occupazioni temporanee, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera (soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio). Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 9.
4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
5. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale definito nella delibera di approvazione della tariffa, o in apposito atto
6. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:
  - i. 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
  - ii. 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
  - iii. 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;
7. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
8. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore

l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

### Articolo 13 - Imposte di legge

---

Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

### Articolo 14 - Determinazione e articolazione della tariffa

---

1. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
  - a) identificare l'utenza che conferisce;
  - b) registrare il numero dei conferimenti;
  - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").

#### **Per le Utenze domestiche:**

- a) La quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza.
- b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
  - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
  - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
- c) Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

#### **Per le Utenze non domestiche:**

- a) La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
- b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
  - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
- c) Le modalità di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche "secondarie". In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie", con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la sola parte fissa.
  5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
  6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
  7. Nei casi di:
    - utenze domestiche costituite da abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg;
    - utenze domestiche costituite da abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
    - utenze non domestiche costituite da locali e aree adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg  
la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
  8. È fatta salva la facoltà per il Comune di deliberare specifiche sottocategorie omogenee per ciascuna delle categorie di attività di cui all'Allegato 2.

## Articolo 15 - Trasmissione delle banche dati

---

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e

- i relativi aggiornamenti, con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
  3. Il Gestore fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
  4. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

#### Articolo 16 – Obblighi di informazione dell'utenza

---

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
  - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
  - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
  - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
  - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
  - e) riduzioni eventualmente applicate;
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

#### Articolo 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

---

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).

4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.
5. Ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa e' dovuta in misura ridotta di due terzi.

### **Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta**

6. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:
  - a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
  - b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
  - c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.
7. La riduzione per inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta è alternativa a quella per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino al cassonetto per i rifiuti urbani ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori.

### **Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta**

8. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

### **Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari**

9. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
10. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi la riduzione è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di

minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita o in caso di "uscita" dal nucleo familiare del bambino. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici la riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.

11. In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, la riduzione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro comune o a indirizzo differente del medesimo Comune); l'istanza deve essere corredata da uno dei seguenti documenti comprovanti la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, ossia: certificato del medico di famiglia o certificato dell'ASL competente o certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL oppure nota dell'ASL o del Comune o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS. Tali documenti devono avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa.

12. Nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici la riduzione decorre dalla data:

- a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 9;
- b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;
- c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 9.

11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

## **Riduzioni per Compostaggio individuale**

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.

13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.

14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.



16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

### **Riduzioni per Compostaggio di comunità**

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche**

---

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

### **Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649). La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione della tariffa stessa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

## **Riduzioni per compostaggio individuale**

5. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis)
6. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
7. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza- ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
8. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al gestore entro e non oltre 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
9. Ad esito della verifica di cui al comma 7 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

## **Riduzioni per compostaggio di comunità**

10. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
11. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

## **Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)**

12. È riconosciuta una riduzione della parte variabile del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune. La riduzione è così determinata:

- a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
  - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
13. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
14. Le riduzioni descritte ai precedenti commi sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. il gestore, sulla base della modulistica dal medesimo predisposta e pubblicata sul proprio sito, dovrà raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;
  - b. il gestore dovrà inoltre raccogliere entro il 31 gennaio dell'anno successivo la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
  - c. le imprese dovranno tenere a disposizione del gestore la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà.
- Il Comune può collaborare con il Gestore fornendo eventualmente dati o documenti utili all'istruzione del suddetto procedimento di competenza esclusiva del Gestore, in quanto applica e riscuote la tariffa nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni regolamentari e normative vigenti.
15. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
16. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
17. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. (fonte: linee guida ANCI-Atersir del 7 luglio 2016)

### **Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari**

18. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione di pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche.

## **Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**

19. E' riconosciuta una riduzione della tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere;
20. La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione della tariffa stessa. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e quantità dichiarate.

## **Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo del "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale**

21. E' riconosciuta una riduzione della tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto di cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari;
22. La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione della tariffa stessa

### Articolo 19 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3 e di cui all'art.18 commi 1, 2 si applicano sulla Quota Fissa della tariffa nelle misure ivi indicate.
2. Le riduzioni di cui all'art. 17 comma 5 e seguenti e di cui all'art.18 comma 4 e seguenti si applicano sul valore economico della Quota Variabile di Base nelle misure indicate nei medesimi articoli nonché nella delibera di approvazione della tariffa.
3. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli art. 17 e 18 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa.
3. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
4. Gli importi relativi alle agevolazioni/riduzioni devono essere inseriti nella predisposizione annuale del Piano Finanziario. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati nella Delibera di approvazione della Tariffa.

5. Il Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto delle riduzioni di cui al presente regolamento.
6. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.
7. **Le riduzioni di cui all'art. 17 commi da 12 a 18, e all'art. 18 commi da 5 a 11 sono alternative.**

## Articolo 21 - Controllo

---

1. Il Gestore eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica nelle apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.);
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori ma anche ai proprietari dei locali e aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
  - e) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
  - f) accedere ai locali e aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.
8. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.

9. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.
11. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
12. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.
13. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
14. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.

## Articolo 22 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.
4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

## Articolo 23 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di

scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

4. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata A/R apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
6. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
7. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
8. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

#### Articolo 24 – Riscossione

---

1. Annualmente, il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella prima bolletta utile e comunque entro la prima fattura di conguaglio.
3. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
4. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

#### Articolo 25 – Rimborsi

---

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto il Gestore, ai fini del relativo rimborso, si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità, con riferimento alle richieste di indennizzo degli utenti, si rimanda a quanto disciplinato nella Carta dei Servizi.
3. L'utente in ogni caso può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

## Articolo 26 - Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo. Non può essere riconosciuto più di un indennizzo per lo stesso motivo nell'arco dell'anno solare.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 20 giorni solari), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione, l'indennizzo è dovuto dal gestore:
  - a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
  - b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.
3. Il gestore deve dare informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.
4. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.
5. Gli standard sottoposti a indennizzo automatico sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	50 giorni solari	<b>32 €</b>

6. Gli standard sottoposti a indennizzo su richiesta dell'utente sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Risposta ai reclami	30 giorni solari	<b>32 €</b>
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati ove necessaria la presenza dell'utente	2 ore	<b>32 €</b>



Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente

7. Il Gestore si impegna a rendere operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

#### Articolo 27 - Contenzioso e reclami

---

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

#### Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

---

1. È costituito l'Osservatorio Rifiuti, cui partecipano i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, i rappresentati dalle Associazioni di Categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali e, su invito del Comune, il Gestore.

#### Articolo 29 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

---

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito al Gestore derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

## Articolo 30 – Entrata in vigore

---

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2022.

## ALLEGATI

---

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art. 183 co. 1 lett. b-ter TUA)

## **ALLEGATO 1**

### **Composizione della tariffa**

#### **1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche**

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

$Q_f$ : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_a$  (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

$Q_{vb}$ : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

$Q_{va}$ : QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

$Q_{CDR}$ : QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

#### **2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche**

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

$Q_f$ : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q<sub>vb</sub>: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q<sub>va</sub>: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q<sub>CDR</sub>: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q<sub>AVV</sub>: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

**ALLEGATO 2**  
**Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione
7	Palestra, sala da gioco
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi
9	Magazzino frigorifero
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore carburanti, area campeggio, parcheggio
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere
15	Struttura sanitaria, clinica
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione
18	Banca, istituto di credito
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso

20	Rivendita giornali, tabaccheria
21	Farmacia
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati
23	Stabilimento industriale, mulino
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia
25	Laboratorio artigiano produzione di beni
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi
27	Salone di bellezza, sauna
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub
30	Mensa
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar
32	Negozi frutta e verdura
33	Negozi fiori, pescheria
34	Grande magazzino
35	Supermercato, ipermercato
36	Locale da ballo
37	Parti comuni condominiali

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i vigenti codici ATECO.

**Sono da intendersi UtENZE DOMESTICHE quelle domiciliate in abitazioni gestite da Associazioni od Enti del terzo settore nell'ambito di progetti sociali di pubblico interesse**

**ALLEGATO 3****Elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2 del TUA**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.*